

STATUTO

MERAKI EMEIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALCI PI VIA LUDOVICO
ARIOSTO 9

Numero REA: PI - 261288

Codice fiscale: 02510600501

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

stratori e i loro poteri (e quali tra essi hanno la rappresentanza della società) ed il numero dei componenti dell'organo di controllo sono indicati nel predetto statuto.

10) I comparenti delegano il Presidente del Consiglio di amministrazione Demuro Jacqueline a curare le pratiche inerenti la costituzione della cooperativa e ad introdurre nel presente atto e nello statuto allegato tutte quelle modifiche che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

11) Le spese del presente atto e relative sono a carico della cooperativa; il loro importo globale, comprensivo di imposte e tasse oltre che delle spese notarili, ammonta presuntivamente a complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero).

Si richiede l'esenzione totale dall'imposta di bollo a' sensi degli artt. 19 e 27 bis della tabella - allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni. I comparenti, tutti in grado di sottoscrivere, delegano per le firme marginali i signori Demuro Jacqueline e Iannuzzo Giovanni; dichiarano altresì di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR ed all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e mi autorizzano espressamente al trattamento dei loro dati personali qui contenuti.

Ho letto io Notaio il presente atto, unitamente all'allegato, ai comparenti, i quali dichiarano di approvarlo e con me lo sottoscrivono, essendo le ore venti e trenta minuti; scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici ed in parte da me Notaio di mio pugno, occupa quattordici facciate intere e sin qui della quindicesima di quattro fogli.

F.TO MATTIA BENASSI - F.TO CARMEN COCCO - F.TO MARIA CHIARA CORBASA - F.TO JACQUELINE DEMURO - F.TO MARGHERITA FURLAN - F.TO GIOVANNI IANNUZZO - F.TO CLAUDIA MAGAUDDA - F.TO SILVIA CARMELA MARGIOTTA - F.TO MARIA ROSA PAGANO - F.TO ALESSANDRA TESTI - F.TO ASSUNTINA VIGONE - F.TO ALINA ZORYTE - F.TO LIA GABRI NOTAIO (Impronta del sigillo)

ALLEGATO "A" AL N. 16802/10996 REP.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione - Sede)

E' costituita una Società Cooperativa di solidarietà sociale denominata

"MERAKI EMEIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La società ha sede nel Comune di Calci (PI), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La Cooperativa potrà istituire, con le modalità di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La società ha durata fino al 31 Dicembre 2064, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

Art. 3 (Scopi)

La Cooperativa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 art. 1 lettera "a" e lettera "b", ispirandosi ai principi di mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio e corretto rapporto con le istituzioni pubbliche e si propone:

- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della Legge 381/1991 e di servizi di natura assistenziale e sociale, di promozione dei diritti di cittadinanza, di prevenzione socio sanitaria;
- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della Legge 381/1991, intendendosi quali persone svantaggiate quelle indicate all'art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991.

L'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate dalla stessa ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati, in quanto corrispondente ai propri scopi sociali, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed agisce in rapporto ad essi; tali principi sono: mutualità, solidarietà, democraticità, priorità dell'uomo sul denaro, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario.

In attuazione di tali principi, la cooperativa si propone di svolgere, in modo organizzato e senza fine di lucro, un'atti-

vità finalizzata al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone che si trovano in stato di bisogno, disabilità o emarginazione; il tutto attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino, nelle diverse forme, alle attività ed alla gestione della cooperativa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci - come di seguito precisato - instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa ha per oggetto le attività di seguito indicate:

*** SEZIONE A) nell'ambito della gestione di servizi socio sanitari ed educativi:** attività nel campo dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di istruzione, in particolare a favore di minori, persone con disabilità (con attenzione peculiare alle persone con sindrome di Down), anziani, tossicodipendenti, detenuti o ex detenuti, portatori di devianze sociali e nuove forme emergenti di bisogni e povertà, con svolgimento, direttamente e/o in appalto od in convenzione con enti pubblici e privati in genere, delle seguenti attività socio-sanitarie ed educative (svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi), incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112:

- realizzazione di tutti i servizi socio - assistenziali previsti dalle normative vigenti;

ANIMAZIONE SOCIALE E CULTURALE

- gestione di centri sociali per la promozione, l'animazione sociale e culturale del territorio, l'impegno educativo e di promozione di una cultura solidale tramite la valorizzazione delle persone, delle responsabilità a vari livelli e la tutela dei diritti civili;
- servizi per la promozione culturale e l'animazione del tempo libero di soggetti anziani, in situazioni di disagio, svantaggiati, emarginati, extracomunitari, immigrati, detenuti o ex detenuti, indigenti e marginali; gestione di centri di accoglienza e di incontro;
- sostegno e promozione di attività culturali e del teatro sociale e di comunità finalizzate all'abbattimento di barriere sociali e lotta allo stigma;
- gestione di laboratori artistico-espressivi in proprio o per conto di enti pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni scolastiche;
- organizzazione di manifestazioni a sfondo storico, culturali, turistiche, sportive e musicali;
- progettazione e gestione di spazi museali, sia per proprio conto che in collaborazione con terzi sia privati che pubblici;
- gestione di centri studio e centri di documentazione, nonché di case editrici;

SERVIZI SOCIALI

- servizio di segretariato sociale;
- servizio sociale professionale;
- interventi di assistenza sociale a domicilio destinati a maternità ed infanzia, ad adulti disabili fisici e psichici, ad anziani, contribuendo ad iniziative degli Enti locali e territoriali, tendenti a mantenere i citati soggetti nel proprio ambiente;
- gestione di iniziative finalizzate alla lotta alle varie forme di povertà, comprese le attività del banco alimentare, la ridistribuzione di abiti, mobilia, etc., da destinare alle categorie svantaggiate ed altre forme affini di solidarietà;
- servizi per l'affidamento e la mediazione familiare e l'adozione nazionale ed internazionale;
- gestione attività di mediazione penale, civile e/o familiare;
- servizi per il reinserimento post penitenziario ed il recupero sociale di minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene alternative;

GESTIONE DI STRUTTURE

- gestione di centri diurni residenziali e comunità educative;
- gestione di strutture sociali, di incontro, scolastiche, para-scolastiche e servizi ausiliari di collegamento;
- gestione di centri di riabilitazione e socio riabilitativi, educativi ed occupazionali per persone con disabilità, anche gravi, fisiche, psichiche e sensoriali, con particolare attenzione per le persone con sindrome di Down, al fine di va-

lorizzare le abilità di ogni persona e di agire sulla globalità delle situazioni;

- realizzazione di comunità alloggio per minori ed intervenuti a vari livelli (locale, regionale, nazionale, internazionale) per favorire la promozione dei diritti, la qualità, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
- gestione di appartamenti protetti per vittime (sia uomini che donne) di abuso, violenza e tratta;
- gestione di strutture e servizi rivolti a persone con dipendenza da sostanze, alcool e gioco d'azzardo, nonché da altre dipendenze diversamente classificabili;
- gestione di case di riposo, servizi aperti, residenziali e domiciliari per anziani, scuole materne, asili nido e asili aziendali, case albergo, case famiglia, consultori, dormitori, residenze protette, centri di lettura, biblioteche, centri gioco e relativi servizi integrati;
- gestione, anche a scopo terapeutico, di palestre, piscine, maneggi, campi sportivi e strutture sportive in genere, parchi, alberghi, residenze turistiche, campeggi, villaggi turistici, lidi balneari e aree di sosta, parchi vacanze, rifugi escursionistici, ostelli per la gioventù, affittacamere e case appartamenti per vacanze e ludoteche;
- gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata;

SCUOLA - EDUCAZIONE

- attività di prevenzione del disadattamento e della dispersione scolastica; attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità ed attività di orientamento scolastico;
- gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi, di sostegno e specialistici all'interno delle istituzioni scolastiche;
- partecipazione ad iniziative comunitarie per la scuola relativamente ai Piani Operativi Nazionali (PON);
- gestione di scuole di ogni genere e grado, compresi corsi universitari e post-universitari, scuole di formazione al volontariato e alle professionalità richieste del Terzo settore;
- ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie didattiche e di animazione, anche con strumenti informatici e multimediali, nei confronti di soggetti svantaggiati;
- gestione di attività di supporto pedagogico, supporto psicologico e psicoterapia svolta in maniera singola o interdisciplinare, nei confronti di singoli, gruppi, istituzioni pubbliche e private, presso spazi propri o messi a disposizione da privati, enti pubblici e istituzioni scolastiche;

TRASPORTI - COMUNICAZIONI

- servizi di trasporto con ambulanze o veicoli adattati, di telesoccorso, di telefono amico e di comunicazione tramite sistemi informatizzati e quanto previsto dalle moderne tecnologie dell'informazione e di telemedicina;

- servizi di trasporto per minori, adulti ed anziani;
- gestione di servizi di trasporto e accompagnamento scolastico;

POPOLAZIONI MIGRANTI - INTEGRAZIONE FRA CULTURE

- progettazione, promozione e gestione di corsi lingua italiana ed estera finalizzati all'integrazione fra culture;
- assistenza agli immigrati e agli emigrati secondo le disposizioni di legge in materia;
- gestione di servizi finalizzati all'integrazione e promozione dei diritti di cittadinanza della popolazione immigrata;

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO

- organizzazione e gestione di corsi di formazione e pre-formazione professionale, servizio di orientamento lavorativo, tutoraggio e monitoraggio, attività di terapia occupazionale e laboratori di apprendimento del lavoro, rivolte a persone svantaggiate;
- gestione di attività di formazione e riqualificazione professionale verso i soci e verso l'esterno;
- attuazione di modelli di formazione permanenti degli operatori coinvolti nei progetti;
- attività di formazione e consulenza per la preparazione e formazione di docenti, animatori e volontari, ivi compresi i c.d. "operatori di strada", per l'infanzia e l'adolescenza e di altre professionalità in relazione ai soggetti svantaggiati in genere;
- servizio civile in attuazione della relativa normativa nazionale e regionale;

AGRICOLTURA

- progettazione, promozione e gestione di interventi legati alla cultura dell'orto, all'agricoltura e all'educazione in natura;
- attività di studio, ricerca e sviluppo di progetti di agricoltura sociale, anche in collaborazione con Università, enti di ricerca, aziende agricole ed altri soggetti sia pubblici che privati;

SERVIZI SANITARI

- servizi di recupero fisico e psichico dei degenti e degli ex utenti delle cliniche e degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici; cura ed assistenza dei malati psichici e mentali;
- assistenza domiciliare per malati;
- gestione di attività di assistenza infermieristica, sanitaria e medica a carattere domiciliare, oppure nell'ambito di centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti Pubblici o privati;
- servizi di sostegno, assistenza e cura per soggetti con irregolarità della condotta e disturbi del comportamento, anche alimentare;
- prestazione dei servizi indicati anche presso case di riposo o di cura, ritrovi, luoghi di soggiorno;

PARITA' DI GENERE

- gestione di attività relative alla promozione della salute globale della donna quali: prevenzione del disagio e sostegno socio-psicologico, nonché servizi e supporti finalizzati a facilitare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione sulle pari opportunità;
- promozione di attività, servizi ed eventi dedicati alla tutela dei diritti in generale e con particolare attenzione alle comunità LGBTQ+;

TURISMO SOCIALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

- progettazione, collaborazione, promozione e gestione di progetti di cooperazione internazionale in campo sociale, educativo, culturale e sportivo, socio educativo, socio assistenziale, socio sanitario;
- promozione e gestione di vacanze sociali, momenti aggregativi, progetti di educazione per mare e navigazione integrata, iniziative di turismo sociale, escursionistico ed ambientale, di turismo alternativo in genere per minori, giovani, adulti, persone con disabilità e anziani;

* SEZIONE B) nell'ambito dello svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate:

MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE

- manutenzione e sorveglianza di locali pubblici e privati, anche di interesse artistico, culturale, architettonico, ambientale e simili; valorizzazione e gestione delle aree ad essi circostanti (giardini, parcheggi, aiuole), servizi di portierato e di custodia ambienti;
- salvaguardia del patrimonio culturale, storico, architettonico, artistico, religioso, librario, ambientale e paesaggistico, agendo anche nel quadro di specifici programmi finalizzati; promozione, progettazione e gestione, anche tramite contratti e/o convenzioni con enti pubblici e privati, di servizi di prevenzione e manutenzione relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, zootecnico, idrografico, architettonico, ecologico e paesaggistico;
- cura di parchi naturali e riserve di particolare interesse naturalistico, compresa la realizzazione di interventi boschivi (quali vialetti parafulco, cura del sottobosco, etc.);
- impianto, manutenzione e lavorazione di aree verdi, sia pubbliche che private, comprese le attività di movimentazione terra e di scavo;
- pulizia e manutenzione di ambienti civili ed industriali, comprese spiagge, pinete, arenili e spiagge attrezzate;

BOTTEGHE - PRODUZIONE - COMMERCIO

- gestione di Botteghe per il commercio etico, equo e solidale;

- produzione e commercializzazione di prodotti gastronomici, pasticceria, bevande e prodotti tipici, naturali, biologici e fitoterapici, gestione dei relativi punti vendita; attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - costituzione e gestione di GAS (gruppi di acquisto solidale);
 - produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, fiori, piante, erbe di interesse erboristico;
 - gestione di botteghe e/o laboratori indirizzate alla rivalutazione dell'artigianato locale e al restauro in genere;
 - creazione di capi di abbigliamento e tessuti in genere, sia in forma artigianale che industriale, e relativa immissione nel mercato, anche tramite l'organizzazione di sfilate di moda e la qualificazione degli addetti attraverso corsi di formazione mirati all'acquisizione della relativa professionalità ed estendibili all'economia domestica;
 - gestione di laboratori di grafica, fotocomposizione, serigrafia, cartotecnica, stampa e rilegatura;
 - produzione ed installazione di targhe e cartellonistica in genere, creazione di timbri e commercializzazione di oggettistica pubblicitaria; stampa digitale;
 - commercio in qualsiasi forma di prodotti alimentari e non;
 - commercializzazione e vendita diretta dei manufatti prodotti all'interno delle attività svolte presso i centri socio-riabilitativi-educativi ed occupazionali gestiti dalla cooperativa;
 - commercializzazione e vendita di oggettistica, prodotti tipici e souvenirs;
 - gestione di laboratori per assemblaggi e lavorazioni in ceramica, vetro, legno, metalli, pelle e oggetti tipici dell'artigianato;
 - servizi di mano d'opera specializzata per montaggio, smontaggio di strutture mobili, traslochi, facchinaggio, affissioni, imbiancatura, magazzinaggio;
- GESTIONE STRUTTURE**
- gestione di campeggi, ostelli, spiagge attrezzate, punti di ristoro, pubblici esercizi e quant'altro si riferisca all'espletamento di ogni attività di tipo turistico;
 - gestione di centri di raccolta e di centri di custodia per animali;
 - servizi di refezione ed attività di ristorazione di ogni tipo, incluse le attività accessorie di confezionamento, consegna e distribuzione, attività di catering: gestione di mense scolastiche e/o aziendali;
 - gestione di parcheggi ed attività di rimessaggio di bici, moto, auto, camper, roulotte, imbarcazioni e di qualsiasi veicolo;
 - gestione di ambulatori medici e plessi sanitari, nonché attività connesse alla distribuzione di prodotti farmaceutici e

sanitari;

- gestione di biblioteche e di servizi per biblioteche;
- gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata;

SERVIZI VARI

- guida di comitive turistiche, scolastiche e non, in visite organizzate per la conoscenza e diffusione del patrimonio artistico ed ambientale;
- promozione di attività sportive, ricreative, ricettive e turistiche, anche attraverso la gestione di impianti polivalenti, di centri di agriturismo e alberghieri, di strutture ricettive di qualsiasi genere, con la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire occasioni di sano svago ai soci, alle famiglie e alla collettività tutta;
- attività teatrale e dello spettacolo ed associativa in genere;
- organizzazione di campagne pubblicitarie commissionate da enti pubblici e privati, nonché organizzazione e gestione di convegni, congressi, manifestazioni ed eventi di ogni genere;
- attività di raccolta pubblicitaria per conto terzi ed in proprio;
- installazione di strutture pubblicitarie temporanee e permanenti;
- consegna di stampati, pacchi e materiale vario; mailing e distribuzione cartacea pubblicitaria;
- editoria;
- realizzazione di siti web;
- decorazione automezzi;
- servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi e trasporto di persone;
- raccolta, riciclaggio e smaltimento di carta e rifiuti in genere;
- servizi di biglietteria e vigilanza;
- servizi di affissione manifesti;
- servizi di front e back office, call center e contact center, inclusi quelli nel settore sanitario e sociale, anche relativi ad attività libero professionale ambulatoriale e Centro Unico Prenotazioni (CUP);
- produzione e realizzazione di trasmissioni radiotelevisive;
- produzione, realizzazione ed edizione di prodotti giornalistici e/o informativi;
- servizi di catalogazione ed archiviazione specializzata e non;
- servizi di guardaroba, sartoria e lavanderia.

Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali la Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- partecipare ad enti ed organismi economici, cooperativi,

consortili ed associativi al fine di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvigionamenti ed il credito;

- promuovere la costituzione di società di capitali con partecipazione anche maggioritaria e/o di controllo, nonché acquisire partecipazioni anche maggioritarie e/o di controllo in società di capitali, salvo comunque lo scopo mutualistico;
- accettare donazioni e lasciti;
- usufruire di tutti i finanziamenti e contributi messi a disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da tutti gli enti locali, nonché quelli disposti da organismi pubblici e soggetti privati;
- partecipare alle diverse forme di selezione pubblica previste dalla legge per l'affidamento di servizi e compiere tutte le operazioni per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- acquistare o condurre in affitto locali, attrezzi, apparecchiature, macchine e quant'altro utile e necessario per un migliore perseguimento delle azioni sociali;
- stipulare convenzioni e/o assumere personale, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;
- svolgere attività anche con terzi, ivi compresi volontari, nei limiti normativamente previsti;
- utilizzare beni mobili ed immobili, pubblici e privati, comunque pervenuti alla cooperativa (conferimento, acquisto, concessione, comodato, locazione, affitto, etc.).

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, per la personale capacità di lavoro o attitudine, sono in grado di partecipare direttamente al lavoro dell'impresa sociale.

I soci cooperatori:

1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
2. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria, sanitaria

ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, nonché quanti possono essere utili in qualunque modo al corretto e armonico funzionamento della cooperativa attraverso un'accertata disponibilità personale ed una specifica competenza. A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente e ce deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica, nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) soci molto svantaggiati, svantaggiati o con disabilità così come definiti dalla legge;

d) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge;

e) soci fruitori, persone fisiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa; possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie indicate.

Non possono far parte della società coloro che abbiano contratto interessenze e partecipazioni a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, con imprese aventi finalità e scopi identici o similari a quelli indicati nel precedente art. 3 e che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in contrasto e/o concorrenza con la società, o comunque portino pregiudizio e danno alla

società.

Art. 6 (Categoria di soci speciale)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un quinto del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque non può superare il termine di legge.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro

dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge e dal presente statuto;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-

nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, eventualmente stabilita dall'organo amministrativo;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci volontari, oltre quanto previsto nei precedenti punti, sono ulteriormente obbligati a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi alla Cooperativa con lettera raccomandata o posta elettronica certificata o altro mezzo avente valore legale equipollente.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o posta elettronica certificata o altro mezzo avente valore legale equipollente alla Società; gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,

il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda valutando l'eventuale danno cagionato.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);
- b) che si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte in imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società;
- d) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;
- e) nel caso di sopravvenuta inabilità, sia fisica che psichica, a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come definito dall'art. 1453 C.C. e seguenti, o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi;
- g) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;
- h) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;
- i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- l) che non svolga correttamente le mansioni affidategli nell'ambito del lavoro e di servizi e/o con il suo comportamento provochi danni nell'espletamento della attività sua propria;
- m) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;
- n) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel

regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001;

o) che in qualunque modo arrechi danni, sia economici che morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

p) nel caso di violazione dei doveri di segretezza, fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto societario;

q) che utilizzi qualsiasi tipo di mass media, siano essi social network, internet, tv, stampa, al fine di mettere in cattiva luce la cooperativa e/o i suoi amministratori e/o i singoli soci, divulgando notizie o fatti non rispondenti al vero o divulgando notizie che la direzione ritiene essere strettamente riservate.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento o della relativa delibera assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 D. Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altro mezzo avente valore legale equipollente che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata o altro mezzo avente valore legale equipollente. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata o altro mezzo avente valore legale equipollente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per esigenze programmatiche, non deliberi preventivamente la rateizzazione nel rispetto dei tempi di legge, riconoscendo gli interessi legali.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società; in difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove tale rimborso non sia stato richiesto entro i 3 (tre) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione

dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Art. 16 (Emissione di strumenti finanziari)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ..

Rientrano in tale categoria i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi (persone fisiche o giuridiche). L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

Art. 17 (Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari)

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o

crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Art. 18 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C..

In ogni caso, la remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 C.C..

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

Art. 19 (Trasferibilità dei titoli)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 20 (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possesso-

ri di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi del patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile, è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è rappresentato da quote ciascuna del valore non inferiore ad Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) da un fondo formato da donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni, enti o privati;
- c) da un fondo formato da eventuali contributi dell'Unione Europea, di organismi sovranazionali, dello Stato, della Regione, di Enti od Associazioni;
- d) dalla riserva legale indivisibile;
- e) dall'eventuale fondo di riserva sovrapprezzo;
- f) dalle riserve straordinarie e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né in vita della società, né al momento del suo scioglimento.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3) del presente Statuto.

Art. 22 (Caratteristiche delle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata o altro mezzo avente valore legale equipollente, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche o integrazioni;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari;
- alla riserva straordinaria o alle altre riserve statutarie e volontarie.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori oppure a ristorno (alle condizioni normativamente previste).

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di

ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta a ciascun socio in forma liquida;
- aumento proporzionale delle quote sociali detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Organo di controllo ed il Revisore, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e delibera sulle materie ad essa attribuite dalle norme di legge di tempo in tempo vigenti e dal presente statuto.

Essa può essere convocata anche fuori del territorio del Comune ove è posta la sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge e dal presente Statuto; l'Organo amministrativo avrà altresì l'obbligo di convocare, entro venti giorni dalla richiesta, l'assemblea qualora ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza; esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Organo amministrativo può convocare l'assemblea sociale mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo avente valore legale equipollente idoneo a garantire la prova del ricevimento, purchè in ogni caso la convocazione raggiunga il relativo destinatario almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione e di ciò risulti prova.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presen-

ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Invariate restando le modalità e i quorum sopra previsti, le assemblee - tranne quella di approvazione del bilancio - potranno tenersi anche mediante tecniche di telecomunicazione a distanza purchè:

- sia consentita l'identificazione dei partecipanti e la loro possibilità di intervento informato e tempestivo;
- presidente e segretario siano presenti nello stesso luogo.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- procede alla nomina degli amministratori;
- procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai componenti dell'Organo di controllo;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori ed ai componenti dell'Organo di controllo;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23 del presente statuto.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati più di 1/3 (un terzo) dei voti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, ma quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile da tre a nove. La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'assemblea dei soci che provvedono alla nomina.

Non possono assumere la carica di amministratore i rappresentanti di amministrazioni pubbliche o di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzioni.

Ai possessori di strumenti finanziari non può essere consentito di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in casi di sua assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione se lo ritiene opportuno può nominare anche tra i propri membri sia il direttore generale, sia altri dirigenti con incarichi di direzione nella società, non sussistendo incompatibilità alcuna tra il ruolo di amministratore e quello di dirigente.

Art. 33 (Compiti dell'Organo Amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-

teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

L'Organo amministrativo può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni (ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci) ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centoventi giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza; le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Pertanto, le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda

alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

L'assemblea dei soci, sentito l'Organo di controllo, può assegnare agli amministratori un compenso tenendo conto di particolari compiti e mansioni a loro assegnati.

Agli amministratori può spettare l'indennità di fine mandato ed all'uopo la società costituirà uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa, su riconoscimento dell'Assemblea.

In caso di nomina di un comitato esecutivo il compenso dei relativi membri è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Organo di controllo)

Ove necessario ai sensi di legge o se ritenuto opportuno, la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo, costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia del sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. medesimo e successive modifiche.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Art. 39 (Collegio sindacale)

Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico. La nomina del collegio sindacale, in luogo del sindaco unico, è obbligatoria qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 112/2017, al fine di nominare almeno un rappresentante dei lavoratori o

degli utenti.

Il collegio sindacale è costituito da soggetti di cui all'articolo 2397 c.c. Nel caso in cui eserciti la revisione legale dei conti, il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-

dalità di seguito indicate, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati; in particolare la cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati;

ti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici essa è obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento; in funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal Libro V titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.TO MATTIA BENASSI - F.TO CARMEN COCCO - F.TO MARIA CHIARA CORBASA - F.TO JACQUELINE DEMURO - F.TO MARGHERITA FURLAN - F.TO GIOVANNI IANNUZZO - F.TO CLAUDIA MAGAUDDA - F.TO SILVIA CARMELA MARGIOTTA - F.TO MARIA ROSA PAGANO - F.TO ALESSANDRA TESTI - F.TO ASSUNTINA VIGONE - F.TO ALINA ZORYTE - F.TO LIA GABRI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese. Esente da imposta di bollo in modo assoluto.